

ALLEGATO A
AL REP. N. 48688

NUMERO	SOCIO	CONTRIBUTO
1	SIMONE MASTACCHINI	50
2	MARTINA PANEBIANCO	50
3	CHRISTIAN PASQUI	50
4	LAURA TIBERI	50
5	SALVATORE PANEBIANCO	50
6	FRANCESCA ALESSI	50
7	MASSIMO LANDI	50
8	ANDREA CORSETTI	50
9	CLAUDIO FRANCESCHELLI	50
10	SAMUELE FIERI	50
11	FRANCESCO GIANNELLI	50
12	EDOARDO PASQUINI	50
13	FILIPPO PIERI	20
14	FRANCESCO LORUSSO	30
15	LUCA J. SALVADORI	100
16	LOREDANA DORINI	20
17	FABIO GUERRINI	25
18	LAURA CONTRI	25
19	CLARA LORENZINI	50
20	FRANCESCO CARLETTI	50
21	ERICA SALA	10
22	LEONARDO PELOSI	50
23	NICOLE CARRUCOLI	50
24	ALBERTO CARLETTI	10
25	TIZIANA MATTEAGI	10
26	SHARON CARRUCOLI	50
27	LUCREZIA RASPANTI	20
28	TOMMASO CERBONI	50
29	EDOARDO GIANNELLI	50
30	ANDREA PASQUI	50
31	STEFANO ROSATI	20
32	SARA FAZZI	50
33	MARCO QUATTRINI	10
34	STEFANO CORSETTI	25
35	CARLA BELLONI	25
36	GEMMA FAZZI	50
37	BRUNO ARILLI	20
38	GIOVANNA PELOSI	20
39	SANTINO PELOSI	10
40	MANOLA COLOMBINI	10
41	VIRIGINIA BERTI	25
42	CLAUDIO BERTI	25
43	SARA BATIGNANI	25
44	NICCOLO CAPRILLI	15
45	FRANCESCO RAFFI	15
46	GIUSY BETTI	20
47	ROBERTA PELOSI	50
48	SAMUELE PII	50
49	DARIO PELLEGRINI	50

ASSENTE

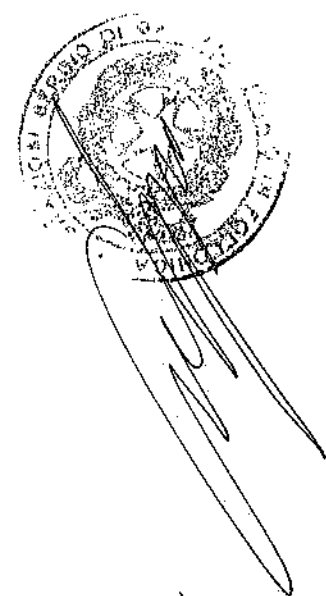
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE



Uscita

Infine

100

100

100 100 100

100 100 100

100

100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

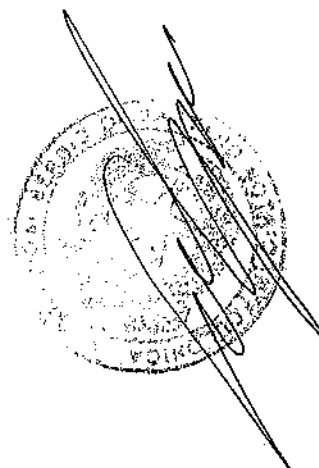
100

100

100

100

50	STEFANO TARANTINO	10	ASSENTE
51	ANDREA MACCABRUNI	35	ASSENTE
52	MATTEO PIFFERI	50	ASSENTE
53	FEDERICO PIFFERI	10	ASSENTE
54	MARCO COMMARI	20	
55	LORETTA COMMARI	20	
56	GIULIO PASQUI	20	
57	KATIA TOGNAZZI	20	
58	UMBERTO PASQUINI	10	ASSENTE
59	TINA VAN IMPE	10	ASSENTE



11/10/2019
 Uscita



COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1) È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, con sede in Castel del Piano (GR), Via Marconi n.8, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "CONTRADA LE STORTE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. La Contrada, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS - ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando iscritta.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Contrada è a tempo indeterminato.

Articolo 2) La Contrada "LE STORTE - APS", più avanti chiamata per brevità contrada o Contrada, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

La Contrada Le Storte, così come stabilito dallo Statuto comunale di Castel del Piano art. 2.6.1, è una delle quattro Contrade in cui è diviso il territorio del Comune.

Della Contrada fanno parte la Piazza Garibaldi, Via Marconi, Via dell'Opera, Via Remota, Via della Croce, Piazza R.T.G. Carducci lato Scuola Elementare, Piazza Nassirya, Via delle Miniere, Vicolo delle Miniere, Via della Pianella, Via Pisa, Via Lucca, Via del Noceto, Via del Fattorone, Piazzale Lazzereschi, Via del Gallaccino, Via Vecchia di Montegiovi, Via Sandro Pertini e le frazioni di Montegiovi e Montenero.

I colori della Contrada sono il Bianco e il Nero con listatura Celeste, la quale fa riferimento alla compagnia laicale dei Celesti, rappresentante i piccoli artigiani e i commercianti e, quindi, il Secondo Priore della Lira Media.

Il simbolo è costituito dal "Nasone", scultura con tre tritoni posta sopra alla fontana della Piazza Garibaldi.

È istituita per il giorno 15 Agosto di tutti gli anni la festa civile della Contrada (Festa Titolare).

La ricorrenza religiosa è La Madonna dell'Assunta.

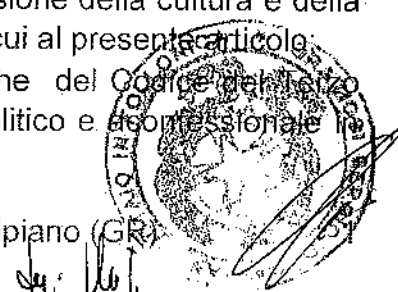
Nella bandiera, oltre ai colori rappresentativi, deve essere sempre presente lo stemma e il Simbolo della Madonna dell'Assunta.

La Chiesa della Contrada è la Chiesa dell'Opera, intitolata alla Natività di Maria.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 3) La Contrada svolge attività di promozione e conservazione della tradizione popolare del Palio in onore della Madonna delle Grazie, l'aggregazione sociale degli abitanti, nonché lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi per lo sviluppo turistico del territorio. La Contrada svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche del Terzo Settore, senza scopo di lucro, in modo autonomo, libero, apolitico e confessionale in favore dei propri Contradaioi, di loro familiari o di terzi.



STATUTO CONTRADA LE STORTE

Articolo 4) La Contrada realizza i propri scopi con le seguenti attività: organizzazione e supporto dell'evento del Palio delle Contrade che si svolge a Castel del Piano (GR) nel giorno 8 Settembre in onore della Madonna delle Grazie; attività di organizzazione di eventi correlati al Palio per reperire fondi a supporto della attività principale.

Articolo 5) Per lo svolgimento delle predette attività la Contrada si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Contradaioi o delle persone aderenti agli enti Associati.

Per il perseguimento dei propri scopi la Contrada potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui la Consulta delle Contrade, le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 la Contrada potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i limiti prescritti ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

I CONTRADAIOLI

Articolo 7) Gli Associati vengono anche chiamati "Contradaioi". Possono diventare Contradaioi, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche e di religione, tutti coloro che sono residenti o nati nel territorio della Contrada, coloro che, anche se nati al di fuori di detto territorio, provengano da famiglie contradaiole e coloro che si dichiarano tali per spontanea adesione dimostrando con il loro comportamento, univoco ed inequivocabile di appartenere alla Contrada, a patto che ne facciano richiesta.

Possono essere ammessi come Contradaioi altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di Contradaiole è subordinato al pagamento della quota Associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo direttivo nel libro dei contradaioi. L'organo direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 8) La domanda di ammissione a Contradaiole deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Contradaiole è annotata nel relativo libro. Il tesseramento è aperto ogni anno dal primo gennaio al 31 dicembre. Lo status di contradaiole può venire meno solo nei casi previsti da apposito articolo.

Articolo 9) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante Contradaiole entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

DIRITTI E DOVERI DEI CONTRADAIOLI

Articolo 10) I Contradaioli hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Contrada, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun Contradaio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Priore e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Contrada.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota Associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Contradaioli che siano in regola con il versamento della quota sociale nella misura stabilita dall'Assemblea possono essere eletti a far parte degli organi direttivi della stessa, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, eccetto per le cariche di Priore, Vicario, Tesoriere, Economo, Segretario e Capitano per le quali è richiesto il compimento del 21° anno di età. Tutti i contradaioli sono tenuti all'osservanza di presente statuto e di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi statuari.

Sono altresì tenuti a contribuire alla conservazione e all'incremento del patrimonio ideale e materiale della Contrada nonché alla vita e al prestigio della stessa con ogni mezzo lecito, compreso quello finanziario.

I Contradaioli che abbiano cessato di appartenere alla Contrada non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONTRADAIOLO

Articolo 11) La qualità di Contradaio si perde:

- per morte;
 - per morosità nel pagamento della quota Associativa;
 - dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

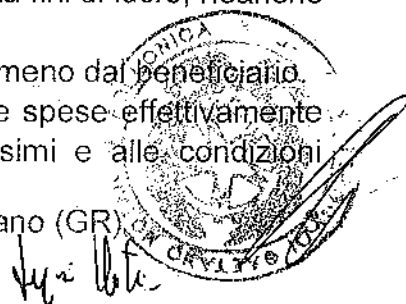
Perdono la qualità di Contradaio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che pongano in essere azioni e/o comportamenti che possano provocare danni materiali o all'immagine della Contrada.

La perdita della qualità di Contradaio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il Contradaio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Articolo 12) Sono volontari i Contradaioli che aderiscono alla Contrada prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Contrada soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni



STATUTO CONTRADA LE STORTE

preventivamente stabilite dalla Contrada. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o Contradaio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il Contradaio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Contradaioi che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Contradaioi volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Articolo 13) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dalla Contrada.

LAVORATORI

Articolo 14) La Contrada può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Contradaioi, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei Contradaioi.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo 15) Sono organi della Contrada:

- l'Assemblea dei Contradaioi;
- il Consiglio Direttivo;
- il Priore;
- il Capitano;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Contrada Le Storte

STATUTO CONTRADA LE STORTE

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI CONTRADAIOLI

Articolo 16) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Contradaioli e ciascun Contradaio ha diritto a un voto, se iscritto nel libro dei Contradaioli da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Priore che la convoca:

- almeno due volte all'anno;
- entro 60 giorni dalla Carriera;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Contradaioli.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 17) L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione in bacheca e mediante comunicazione consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, social ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i Contradaioli, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 18) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge il Capitano;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Contrada;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di Contradaio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso del Contradaio contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sull'acquisto e sulla alienazione di beni immobili
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera in seduta straordinaria per:

- modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

Contrada Le Storte, Via Marconi 8, 58033 Casteldel piano (GR)



STATUTO CONTRADA LE STORTE

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Contrada;

Articolo 19) L'assemblea è presieduta dal Priore della Contrada assistito da un segretario che dovrà redigere il relativo verbale. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Contradaioi, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Contradaio che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 20) Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera, in seduta straordinaria, in presenza di almeno tre quarti dei Contradaioi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi in seconda convocazione.

Per lo scioglimento della Contrada e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Contradaioi.

Articolo 21) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Priore e dal Segretario stesso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale della Contrada ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni con elezione segreta. Esso è composto da un minimo di 13 membri, ivi compreso il Capitano che ne è membro votante di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 23) All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati: un Priore, un Segretario, un Economo, un Tesoriere, un Vicario, un Responsabile al patrimonio e un Responsabile alla comunicazione e Organizzazione eventi. Al Priore, che ha la rappresentanza legale della Contrada, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

Un membro del consiglio può ricoprire più ruoli contemporaneamente eccezion fatta per le cariche di Priore, Economo e Segretario per le quali sono necessari tre soggetti distinti e per le cariche di Economo e Tesoriere per le quali sono necessari due soggetti distinti.

Articolo 24) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Priore ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail/whatsapp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Articolo 25) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Contrada; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Contradaioili.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Priore;
- elegge tra i propri componenti il Vicario;
- elegge l'Economo, il Tesoriere e il Segretario;
- elegge il Responsabile al patrimonio e il Responsabile alla comunicazione e Organizzazione eventi;
- elegge altre cariche ritenute utili al buon funzionamento della Contrada
- nomina l'eventuale Delegato alla Consulta;
- propone all'Amministrazione Comunale e al Sindaco un esponente della Contrada come Membro del Magistrato del Palio. Dovrà essere indicato un contradaioilo che abbia ricoperto ruoli dirigenziali all'interno della Contrada e abbia compiuto il trentesimo anno di età;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- determina la misura della quota sociale;
- determina i rapporti con le altre Contrade con l'Amministrazione Comunale e altri Enti Pubblici
- decide se partecipare con rappresentanza ufficiale a manifestazioni e cerimonie
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dalla Contrada, promuovendo anche sottoscrizioni e altre iniziative per il reperimento dei fondi per spese ordinarie e straordinarie
- nomina una commissione elettorale che organizzi le operazioni di voto per la nomina degli organi direttivi;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;



STATUTO CONTRADA LE STORTE

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento della Contrada e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Contradaioi;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Priore;
- l'approvazione o il rifiuto delle candidature al ruolo di Capitano da proporre all'Assemblea;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Contradaioiolo.

Articolo 26) Compito del consiglio è altresì quello di individuare un contradaioiolo da proporre al Sindaco come membro del "Magistrato per la tutela del Palio", come da statuto del Magistrato del Palio. Per essere proposti come Magistrato i contradaioioli devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver ricoperto la carica di Consigliere o Capitano.

Articolo 27) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i soli membri da sostituire, seguendo le disposizioni indicate nella successiva sezione RINNOVO DELLE CARICHE. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Priore deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Resta inteso che un consigliere decade dalla carica dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IL PRIORE

Articolo 28) Il Priore è il capo della Contrada.

Al Priore spetta la rappresentanza della medesima in tutti i rapporti interni ed esterni, con Enti, Istituzioni, Amministrazione Comunale, Magistrato e con le altre Contrade, eccezion fatta delle materie che per tradizione e per statuto sono di competenza del Capitano.

Il Priore ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Contrada.

Rientra nelle sue attribuzioni:

- Presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvedere alla loro convocazione;
- vigilare sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile;
- imporre il rispetto dello Statuto e sovrintendere ad ogni manifestazione della Contrada;
- fungere da Capitano quando, per qualsiasi ragione, tale carica si rendesse vacante, nei modi e nei termini previsti da apposito articolo;
- presenziare alle riunioni della Consulta delle Contrade qualora il Consiglio non abbia individuato un Incaricato alla Consulta o in sua assenza;
- presenziare alle onoranze per le feste titolari delle altre Contrade;
- partecipare a tutte le cerimonie della Contrada e rappresentarla in ogni riunione o manifestazione pubblica o privata che riguardi l'interesse della Contrada stessa riferendone poi al Consiglio Direttivo e, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea Generale.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

ALTRE CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 29) Il Vicario coadiuva o sostituisce il Priore in caso di assenza o impedimento. Il Vicario inoltre esercita la funzione di collegamento con la *Società Nasone*.

Articolo 30) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

E' a lui demandato la corrispondenza della Contrada, la tenuta dei registri dei contradaioi di cui ne è responsabile del trattamento dei dati. Gestisce il rapporto tra la contrada e tutti gli enti pubblici e privati con cui la Contrada entra in contatto.

Qualora venga nominato, può presenziare ed avere potere decisionale all'interno della Consulta delle Contrade al posto del Priore.

Articolo 31) L'Economo presiede alla gestione amministrativa e contabile della Contrada redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. All'economo spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Assieme al Priore ha la firma sul conto corrente della Contrada.

Articolo 32) Il Tesoriere è il depositario dei contanti e dei valori finanziari della Contrada e ne risponde personalmente. È tenuto a rendere conto in ogni momento al Priore della situazione di cassa e comunque segnalarla mensilmente, qualora rilevi presunte irregolarità ne deve dare immediata comunicazione al Priore.

Articolo 33) Il Responsabile al Patrimonio è il consegnatario di tutti i beni materiali della Contrada. Propone al Consiglio direttivo i provvedimenti ritenuti necessari per la loro buona conservazione, in particolare per quanto riguarda le bandiere, i costumi, i tamburi, i fazzoletti.

Lo stesso cura l'aggiornamento degli inventari dei beni di valore e ne rilascia, a fine anno, una copia firmata al Priore. Cura che siano esposte le bandiere della Contrada nei periodi di Palio e durante la Festa Titolare.

Provvede alla vestizione delle comparse per il Corteo storico del Palio e per le altre onoranze o manifestazioni ove sia richiesta la presenza di figuranti individuando idoneo personale.

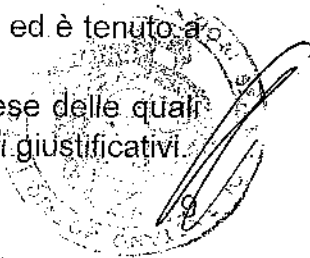
È dotato di un fondo, la cui cifra sarà stabilita dal Priore, per le piccole spese delle quali dovrà presentare, annualmente, apposito rendiconto con in relativi documenti giustificativi.

Articolo 34) Il Responsabile della Comunicazione è il gestore di tutti i canali social di comunicazione della Contrada. Egli è responsabile del loro aggiornamento e della loro manutenzione, è altresì suo compito gestire la creazione, la stampa e la divulgazione dei volantini degli eventi della Contrada.

Articolo 35) Il Responsabile dell'Organizzazione degli eventi è il punto di riferimento per il coordinamento delle attività volte alla riuscita di un particolare evento. Gestisce le operazioni di approvvigionamento beni, preparazione del luogo dell'evento e coordinamento dello staff.

Gestisce inoltre il patrimonio immobile e gli utensili della cucina di Contrada ed è tenuto a presentare al Priore, annualmente, un inventario dei beni.

È dotato di un fondo, la cui cifra sarà stabilita dal Priore, per le piccole spese delle quali dovrà presentare, annualmente, apposito rendiconto con in relativi documenti giustificativi.



STATUTO CONTRADA LE STORTE

IL DELEGATO ALLA CONSULTA

Articolo 36) Il Delegato alla Consulta, così come definito nello statuto della *Consulta delle Contrade – APS*, è una carica che può essere conferita ad un membro del Consiglio Direttivo qualora il Priore decida di non voler essere membro operativo della Consulta stessa. L'Incaricato, in caso di nomina, sostituisce il Priore nelle riunioni della Consulta e rappresenta in toto, compreso l'aspetto decisionale, la Contrada nell'organo collegiale.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 37) Qualora i ricavi dell'Contrada superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Contradaioi elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 38) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, la Contrada deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Contradaioi può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

IL CAPITANO

Articolo 39) Il Capitano ha la responsabilità della preparazione, organizzazione e svolgimento del Palio ed è il solo responsabile della corsa.

Rientrano nelle sue attribuzioni:

- Nominare, secondo suo insindacabile giudizio, lo staff stalla e i mangini di sua fiducia, nel numero minimo di un mangino e di un barbaresco;
- scegliere il fantino per il Palio.

Il Capitano è rieleggibile e fa parte di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Capitano non può impegnare finanziariamente la Contrada oltre i limiti preventivamente autorizzati dal Priore.

Il Capitano e i suoi collaboratori restano in carica anche in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Capitano, da recapitarsi alla Contrada mediante lettera scritta e firmata, il Priore dovrà indire un'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione per avviare l'iter per le nuove elezioni. Qualora le dimissioni vengano presentate entro due mesi dallo svolgimento di un Palio, ordinario o straordinario, un Mangino deve sostituire il Capitano per il periodo di Palio e l'Assemblea dovrà essere convocata entro e non oltre i 30 giorni dallo svolgimento della carriera. Qualora nessuno dei Mangini voglia assumersi l'onere spetterà al Priore sostituire il Capitano.

MANGINI E BARBARESCO

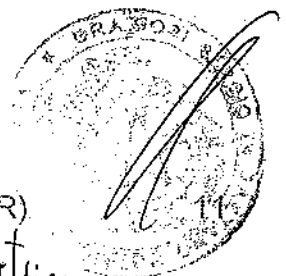
Articolo 40) Il Mangino è l'aiutante e più stretto collaboratore del Capitano. Egli è nominato direttamente dal Capitano ed è tenuto a sottostare alle sue indicazioni in ambito paliesco. È suo compito sostituire lo stesso in caso di assenza.

Articolo 41) I Mangini rimangono in carica fintanto che rimane in carica il Capitano che li ha nominati e decadono nel momento in cui decade il mandato del Capitano, o in caso di dimissioni, gestendo assieme a lui il periodo di transizione verso una nuova elezione. Il Capitano può rimuovere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, uno dei suoi Mangini.

Articolo 42) I Mangini non sono membri del Consiglio Direttivo a meno che non si candidino alle elezioni e vengano eletti. All'interno del Consiglio Direttivo non può essere presente più di un contradaio che ricopre anche la carica di Mangino. Un Mangino, qualora eletto all'interno del Consiglio Direttivo, non può ricoprire le cariche di Segretario, Economo e Tesoriere.

Articolo 43) Il Barbaresco è colui il quale gestisce la stalla e la buona salute del cavallo toccato in sorte alla Contrada durante i giorni di Palio. È di sua competenza la manutenzione e la gestione del buono stato della Stalla e l'approvvigionamento dei beni necessari alla nutrizione del cavallo e alla salute dello stesso. È di suo compito prelevare il cavallo dopo l'Assegnazione e portarlo alla stalla di Contrada, così come accompagnare lo stesso in Piazza durante le prove e il Palio.

Il Barbaresco non è membro del Consiglio Direttivo ma ha il diritto di candidarsi ed essere eletto all'interno dello stesso.



STATUTO CONTRADA LE STORTE

SOCIETÀ IL NASONE E COORDINATORE

Articolo 44) È formalmente riconosciuta, tramite questo Statuto, la “Società Il Nasone”, gruppo giovanile della Contrada stessa. La Società è regolata da un proprio Statuto, approvato dal Priore, ed è dotata di autonomia economica. Ogni decisione economica non riguardante l'organizzazione delle cene deve essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo ed approvata dallo stesso.

Il Coordinatore della Società è membro di diritto, non votante, del Consiglio Direttivo ed è suo compito riferire al Vicario ogni attività che la Società è intenzionata ad organizzare.

È compito della Società, ed in particolar modo del Coordinatore, vigilare sullo stato della Sede successivamente a qualsiasi suo utilizzo, rispondendo davanti al Responsabile al Patrimonio e al Priore per qualsiasi utilizzo improprio della stessa e dei beni in essa presenti. È compito del coordinatore presentare al Consiglio Direttivo, annualmente, la lista dei giovani in possesso delle chiavi della contrada e richiedere allo stesso nuove copie argomentando accuratamente la richiesta.

RINNOVO DELLE CARICHE

Articolo 45) Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Contrada devono essere indette ogni tre anni. Prima delle elezioni è convocata un'Assemblea Generale Ordinaria in cui vengono elencate le modalità e i tempi delle elezioni. L'Assemblea deve essere convocata entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e le elezioni devono essere convocate entro e non oltre i trenta giorni dalla data dell'Assemblea. I giorni delle elezioni vengono definiti dal Consiglio Direttivo, il quale può decidere di organizzare le elezioni anche su più giorni.

Articolo 46) Il diritto di voto è riservato a tutti i contradaioi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano stati tesserati entro e non oltre i sette giorni antecedenti il giorno delle elezioni. La votazione è ritenuta valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Articolo 47) La candidatura deve essere presentata dal contradaio entro sette giorni dalla data delle elezioni su apposito modulo scritto e firmato. È necessaria un'età minima di 18 anni per essere eleggibile all'interno del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per i ruoli di Priore, Vicario, Tesoriere, Economo e Segretario per le quali cariche è necessaria un'età minima di 21 anni.

Articolo 48) Il priore di Seggio e i due Scrutinatori non possono essere candidati alle elezioni stesse. Lo scrutinio ha luogo presso il seggio elettorale allestito all'interno della Contrada.

Il voto può essere espresso sui due terzi, arrotondati per difetto, dei candidati della lista elettorale. Qualora venissero votati più candidati del numero massimo la scheda è da definirsi nulla.

Non possono essere votati contradaioi al di fuori di quelli candidati, qualora nella scheda fosse presente il nome di un contradaio non presente tra i candidati la scheda è da ritenersi nulla.

Articolo 49) Ogni contradaio può avvalersi di una delega scritta e cartacea, firmata da delegato e delegante, per esprimere il proprio voto in caso di assenza, la quale deve essere validamente giustificata. È comunque vietato da parte di un contradaio delegato usufruire di più di una delega. Il voto deve essere dato in un'unica volta. Non è ammesso votare personalmente e votare in un secondo momento attraverso una delega.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

Articolo 50) Vengono eletti membri del Consiglio i primi tredici contradaiooli per numero di voti validi, qualora il numero di candidati sia inferiore a tredici tutti i candidati con almeno un voto valido sono eletti come membri del Consiglio Direttivo. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro quindici giorni per la nomina del Priore e delle altre cariche dello stesso. Il Priore è nominato dal membro più anziano del Consiglio e approvato dai 2/3 del Consiglio direttivo dei soci.

ELEZIONI DEL CAPITANO

Articolo 51) La durata del mandato del Capitano è di tre anni.

Concluso il mandato del Capitano il Priore deve convocare un'Assemblea Generale Ordinaria in cui verranno aperte le candidature e elencate le modalità di elezione. L'Assemblea deve essere convocata entro e non oltre i quindici giorni dalla scadenza del mandato del Capitano. Durante l'Assemblea deve essere definita una seconda Assemblea Ordinaria, entro e non oltre i quarantacinque giorni dalla prima, in cui verrà eletto il nuovo Capitano.

Viene fatta eccezione alla precedente linea temporale qualora la seconda Assemblea cada nei mesi di Luglio, Agosto e nei primi 8 giorni di Settembre nel caso di Palio ordinari o durante i due mesi precedenti alla data di un Palio straordinario. In questi due casi il Capitano uscente guiderà la Contrada nel palio venturo per poi far indire al Priore la seconda Assemblea entro e non oltre i 30 giorni dallo svolgimento del Palio.

Articolo 52) I candidati devono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla data delle elezioni. Per poter essere eleggibili come Capitano i contradaiooli devono aver compiuto il ventunesimo anno di età. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro la settimana successiva la chiusura delle candidature per accettare o rifiutare le candidature. Per rifiutare una candidatura devono essere contrari alla stessa almeno 2/3, arrotondati per eccesso, dei membri del Consiglio, altrimenti la stessa viene accettata.

Articolo 53) Durante la seconda Assemblea il Priore propone i candidati accettati al popolo della contrada. Il Priore poi chiama, uno alla volta, i nomi dei candidati che dovranno esporre al popolo le motivazioni per cui vogliono essere eletti come Capitano e gli obiettivi del triennio. Successivamente all'esposizione di ogni candidato ogni contradaioolo, per alzata di mano palese, esprime la propria preferenza. Per poter esprimere la preferenza il contradaioolo deve aver compiuto i 16 anni di età ed essere in regola con il tesseramento.

Articolo 54) Viene eletto Capitano il candidato che riceve più voti, qualsiasi sia il numero dei votanti.

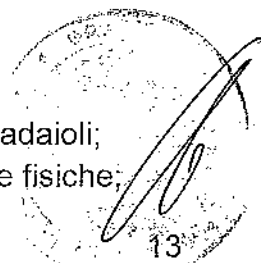
Successivamente all'elezione il Capitano ha una settimana di tempo per accettare la carica. Nel caso in cui egli rifiutasse il Priore dovrà indire nuova Assemblea secondo gli articoli contenuti in questo capitolo.

Articolo 55) Nel caso in cui dopo 5 votazioni non si sia ancora trovato un Capitano, il Priore assumerà la carica di Capitano ad interim per lo svolgimento del Palio successivo per poi indire nuove elezioni.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 56) Il patrimonio della Contrada è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Contrada;
- quote contradaiole e contributi annuali, straordinari e volontari dei contradaiooli;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;



STATUTO CONTRADA LE STORTE

- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Contrada per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 57) Alla Contrada è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Contrada stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Contrada ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 58) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Contrada, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, la Contrada, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

Articolo 59) I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Contrada deve tenere sono:

- il registro dei tesserati, tale libro potrà essere sostituito dalle tessere contradaiole;
- i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- i verbali e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Tali documenti devono essere conservati presso la sede della Contrada e devono essere messi a disposizione dei contradaiole per la consultazione.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 60) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Contrada, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei Contradaiole, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei Contradaiole, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Contradaiole la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Contrada si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Priore della Contrada.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Articolo 61) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, la Contrada dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete Associativa cui eventualmente aderisce (co.

STATUTO CONTRADA LE STORTE

2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti..

SCIOGLIMENTO DELLA CONTRADA E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 62) Lo scioglimento della Contrada viene deciso dall'Assemblea Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio della Contrada non potrà essere diviso tra i Contradaioi ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, al Comune di Castel del Piano.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Contradaioi.

La Contrada pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
